Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 aprile 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1494.**

Istituzione dell'istituto professionale di Stato per il commercio, in lingua italiana, in Merano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio in lingua italiana di Merano (Bolzano) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è istituita in Merano (Bolzano) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio in lingua italiana.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale di Merano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
applicato ai servizi amministrativi (biennale);

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 45.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 115. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio in lingua italiana di Merano (Bolzano)

N. 1 sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi N. 5

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	1
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 107 settimanali.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1495.**

Istituzione dell'istituto professionale di Stato alberghiero in Marina di Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Marina di Massa (Massa e Carrara), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è istituita in Marina di Massa (Massa e Carrara) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);
addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale

per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

. Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 90.150.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 114. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Marina di Massa (Massa e Carrara)

N. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale),
N. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).
per complessive classi N. 10

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (Ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	4

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali.
10. Insegnanti tecnici pratici (1) . 3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1496**.

Istituzione dell'istituto professionale di Stato per il commercio in Lentini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Lentini (Siracusa) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è istituita in Lentini (Siracusa) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale di Lentini è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 45.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 113. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Lentini (Siracusa)

N. 1 sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi N. 5

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	1
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 107 settimanali.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 12 marzo 1968, n. **428**.
Provvedimenti tributari per l'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente articolo 85-*bis*:

« (*Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia*)

Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere *a*) e *c*) della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere *b*) e *d*) della citata legge ».

Art. 2.

Il n. 6° dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazione di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI
— COLOMBO — ANDREOTTI
— TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **429**.
Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'area del comprensorio del porto industriale di Trieste, di cui all'ordine del cessato Governo militare alleato n. 102 del 12 maggio 1949 e successive modificazioni, è ampliata con l'aggiunta delle aree contigue delimitate con linea tratteggiata nella planimetria allegata alla presente legge contrassegnata quale allegato *A*, e meglio descritta nelle mappe catastali contrassegnate quali allegati *A*-1, *A*-2, *A*-3 e *A*-4, tutte vistate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2.

Alle aree di cui al precedente articolo si applicano tutte le disposizioni in vigore nel comprensorio del porto industriale di Trieste e ad esse parimenti estende l'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri l'ente per il porto industriale di Trieste.

Nulla è innovato alla disciplina prevista dall'articolo 30 e seguenti del codice della navigazione e dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 589.

Art. 3.

L'area tratteggiata nella planimetria annessa alla presente legge e contrassegnata quale allegato *B*, vistata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, cessa di far parte del punto franco industriale istituito con decreto del commissario del Governo n. 53 del 23 dicembre 1959 per essere di nuovo compreso entro la linea doganale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI
— MANCINI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO: A
TRIESTE CENTRO
SS. 202
zona residenziale
borgo S. Sergio
mq. 330.000
ESSO STANDARD
canale industriale
PUNTO FRANCO INDUSTRIALE
MARE ADRIATICO
AQUILA
mq. 480.000
mq. 1.650.000
M. S. Rocco
Bagnoli della Rosandra
S. I. O. T.
SOCIETÀ ITALIANA OLEODOTTO TRANSALPINO
S. Dorligo della Valle
Caresana
NORD
PIANO REGOLATORE
ENTE DEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE
limite del comprensorio
zone di ampliamento
mq. 680.000

ALLEGATO *A*-1

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO

Comune censuario di Bagnoli della Rosandra.

264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 264/9, 265, 266/1, 266/2, 268/1, 268/2, 272/2, 273/1, 273/2, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/1, 285/2, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 314, 315/1, 315/2, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347/1, 347/2, 348, 350, 351, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 369/1, 369/2, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375, 376, 377, 379, 380, 382, 384/1, 384/2, 384/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 393/9, 393/10, 395/1, 395/2, 395/3, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 398, 399, 400, 401, 402/1,

402/2, 403, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/11, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422/1, 422/2, 429/1, 429/2, 437, 438, 442/1, 442/3, 443/1, 443/2, 443/3, 445, 446, 447, 448, 452, 457, 458, 459, 461, 462, 466, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 477, 480/1, 480/2, 481, 482/1, 482/2, 483, 484/1, 484/2, 485/5, 486/1, 486/2, 487, 488/1, 488/2, 491, 492, 500, 501/1, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 503/3, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 505/1, 505/2, 505/3, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 510, 511/1, 511/2, 511/3, 512, 513/1, 513/2, 514/1, 514/2, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 623, 624, 626/1, 626/2, 628, 629, 630, 631, 632/1, 632/2, 632/3, 633, 634, 635, 636, 638/1, 638/2, 638/3, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 842, 843, 844/1, 844/2, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865/2, 871, 873, 874, 875, 878, 879, 883, 884, 886/1, 886/2, 912, 915/1, 915/2, 919, 921, 923, 924, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, 927/8, 927/9, 927/10, 927/11, 927/12, 927/13, 927/14, 927/15, 927/16, 927/17, 927/18, 927/19, 927/20, 927/21, 927/22, 927/23, 927/24, 927/25, 927/26, 927/27, 927/28, 927/29, 927/30, 927/31, 927/32, 927/33, 927/34, 927/35, 927/36, 927/37, 927/38, 927/39, 927/40, 927/41, 927/42, 927/43, 927/44, 927/45, 927/46, 927/47, 927/48, 927/49, 927/50, 927/51, 927/52, 927/53, 927/54, 927/55, 927/56, 927/57, 927/58, 927/59, 927/60, 927/61, 927/62, 927/63, 927/64, 927/65, 927/66, 927/67, 927/68, 927/69, 927/70, 927/71, 927/72, 927/73, 927/74, 927/75, 927/76, 927/77, 927/78, 927/79, 927/80, 927/81, 927/82, 927/83, 927/84, 927/85, 927/86, 927/87, 927/88, 927/89, 927/90, 927/91, 927/92, 927/93, 927/94, 927/95, 927/96, 927/97, 929, 931, 932, 936, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 946/1, 946/2, 947, 948, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 952/1, 952/2, 954, 955/1, 955/2, 957/1, 957/2, 958, 959/1, 959/2, 960/1, 960/2, 960/3, 962, 964/1, 964/2, 965/1, 965/2, 966, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 972/1, 972/2, 973, 975, 976/1, 976/2, 977, 978, 979/1, 979/2, 981, 982, 983, 984, 987, 988/1, 988/2, 991, 992/1, 992/2, 993, 994, 995, 996, 999/1, 999/2, 1000/1, 1000/2, 1003, 1007, 1009, 1012, 1014, 1016, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1027, 1030, 1032/1, 1032/2, 1034, 1035/1, 1035/2, 1038, 1039, 1042, 1043, 1046/1, 1046/2, 1047, 1049, 1051, 1052, 1055/1, 1055/2, 1056, 1059, 1060, 1063, 1064, 1067, 1068, 1071, 1072/1, 1072/2, 1074, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1075/5, 1075/6, 1076/1, 1076/2, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1101/1, 1101/2, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1110, 1111, 1114, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1124/2, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131/1, 1131/2, 1132, 1133, 1135, 1136, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157/1, 1157/2, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1169/1, 1169/2, 1171, 1172, 1174, 1175/1, 1175/2, 1177, 1178, 1179, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182/1, 1182/2, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1190, 1191, 1193/1, 1193/2, 1194, 1195/1, 1195/2, 1196, 1197, 1198, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1209/1, 1209/2, 1210, 1211/2, 1212, 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1265/2, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1284/1, 1284/2, 1285, 1307/2, 1307/3, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1327/1, 1327/2, 1327/4, 1328/1, 1328/2, 1329/1, 1329/2, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343/1, 1343/2, 1344, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1353/1, 1353/2, 1354, 1355/1, 1355/2, 1355/4, 1356, 1358, 1359, 1360/1, 1360/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1381, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389/1, 1389/2, 1389/3, 1392, 1393, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396/1, 1396/2, 1396/3, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1405, 1406/1, 1406/2, 1407, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1409, 1410/1, 1410/2, 1412/1, 1412/2, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451/1, 1451/2, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1458/1, 1458/2, 1458/3, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468/1, 1468/2, 1468/3, 1469, 1470/1, 1470/2, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487/1, 1487/2, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497/1, 1497/2, 1500, 1522/2, 1522/3, 1522/4, 1522/5, 1522/6, 1522/7, 1522/8, 1522/9, 1522/10, 1522/11, 1522/12, 1522/13, 1522/14, 1522/15, 1522/16, 1522/17, 1522/18, 1522/19, 1522/20, 1522/21, 1522/22, 1522/23, 1522/24, 1522/25, 1522/26, 1522/27, 1522/28, 1522/29, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593/1, 1593/2, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597/1, 1597/2, 1660/1, 1660/2, 1661, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1669/7, 1669/8, 1672, 1673, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1682/1, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1686, 1687, 1688, 1689, (1919/1), (1923), (1925), (1927), (1928), (1929), (1933), (1934), (1935), (1938), (1940), (1941).

Edifici: 2, 208, 209, 210, 212, 213, 217, 223, 226, 227, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 233, 251, 255, 256, 257, 263, 264, 272, 276, 280, 281, 282, 283, 284, 292, 293, 294, 303, 309, 310, 311, 313/1, 313/2, 314, 317, 318, 319, 320, 327, 330, 331, 353.

Comune censuario di San Dorligo della Valle:

1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2, 1163, 1164, 1165, (1562/2), (1563), (2863).

Edificio: 4.

ALLEGATO *A*-2

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO

Comune censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore:

3013, 3014/1, 3014/2, 3015, 3016/1, 3016/2, 3016/3, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022/1, 3022/2, 3022/3, 3022/4, 3022/5, 3023/1, 3023/2, 3024/1, 3024/2, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/1, 3046/2, 3046/3, 3046/4, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053/1, 3053/2, 3054, 3056/1, 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109/1, 3109/2, 3109/3, 3109/4, 3109/5, 3110, 3111/1, 3111/2, 3111/3, 3111/4, 3111/5, 3111/6, 3111/7, 3112, 3113, 3114, 3115/1, 3115/2, 3115/3, 3116, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158/1, 3158/2, 3158/3, 3158/4, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169/1, 3169/2, 3169/3, 3169/4, 3169/5, 3169/6, 3170/1, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3223, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3224/4, 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231/1, 3231/2, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237/1, 3237/2, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245/1, 3245/6, 3246, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463/1, 3463/2, 3464, 3465, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3479, 3480, 3481, 3482, 3487/1, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 4398, 3499, 3501, 3502, 3503, 3507, 3509, 3511, 301-edificio, (2897), (2911), (3031), (3055), (3063), (3073), (3076), (3100), (3117), (3170/2), (3211), (3478), (3485).

ALLEGATO *A*-3

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO

Comune censuario di Muggia:

126/2, 126/3, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 126/42, 126/43, 126/44, 126/60, 126/61, 126/62, 126/63, 126/64, 126/65, 126/66, 126/67, 126/68, 126/72, 126/74, 126/76, 126/78, 126/79, 126/80, 126/81, 126/82, 126/83, 126/84, 126/85, 126/86, 126/87, 126/88, 126/89, 126/90.

Edifici: 950, 986.

Comune censuario di Plavia:

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 4, 5, 9, 10/1, 10/2, 10/4, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/5, 52/6, 53, 54, 55, 56, 63/1, 63/2, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 72/1, 72/2, 73, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 99, 100, 101, 107, 108, 110, 114, 115, 165/1, 165/4, 166/1, 166/3, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/8, 175, 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 180, 181, 436, 442/2, 1187/1, 1187/2, 1190, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1192/1, 1192/2, 1192/3, 1192/4, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1194, 1195/1, 1195/2, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 1199, 1200, 1201, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1208/6, 1208/7, 1208/8, 1208/9, 1208/10, 1208/11, 1208/12, 1208/13, 1208/14, 1208/15, 1208/16, 1209/1, 1209/2, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1218/1, 1218/2, 1220/1, 1220/2, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1222, (1321), (1325), (1328/1), (1338), (1339).

Edifici: 98, 99, 116, 150, 164, 180, 240, 245, 313, 316, 332, 333, 345.

ALLEGATO A-4

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO

Comune censuario di Plavia:
1168/1.

Comune censuario di Bagnoli della Rosandra:
1/4, 54.

Comune censuario di San Dorligo della Valle:
171, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 182/1, 182/19, 182/20, 182/21, 182/22, 182/23, 182/24, 182/25, 182/26, 182/27, 182/28, 182/29, 182/30, 182/31, 182/32, 182/33, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 186/1, 186/2, 186/3, 187/1, 187/2, 187/3, 188, 189, 190, 191/3, 192, 193/2, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201/2, (2853/1), (2853/3), (2853/4).
Edifici: 258, 307.

Comune censuario di San Giuseppe della Chiusa:
1150.

ALLEGATO B
CANALE
INDUSTRIALE
PUNTO
FRANCO
INDUSTRIALE
PETTINATURA DI TRIESTE
BUTON
UNICARTA
GASLINI
AQUILA
SS. 15 Via Flavia
NORD

LEGGE 18 marzo 1968, n. **430**.

Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dello immobile denominato ex polverificio sito nel comune stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'immobile militare denominato ex polverificio sito nel comune di Fossano è definitivamente dismesso e sclassificato dal Ministero della difesa.

Art. 2.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile di cui all'articolo 1 della presente legge per il prezzo di lire 400.000.000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

Art. 4.

Il ricavato della vendita sarà portato in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per essere destinato esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle forze armate.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **431**.

Provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Struttura interna dell'ospedale psichiatrico

Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali con non più di 125 posti-letto.

Art. 2.

Personale dell'ospedale

Ogni ospedale psichiatrico deve avere un direttore psichiatra, un medico igienista, uno psicologo e per ogni divisione un primario, un aiuto ed almeno un assistente.

L'ospedale deve inoltre avere il personale idoneo per una assistenza sanitaria, specializzata e sociale.

Tale personale è assunto per pubblico concorso.

Dovrà essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti-letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto.

Fino a quando non verrà diversamente disposto continueranno ad avere vigore le norme che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza, assistenza e quiescenza del personale dipendente dagli ospedali psichiatrici delle province e degli altri enti pubblici.

I regolamenti speciali per ciascun ospedale psichiatrico dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa relative alle nomine del personale, salvo che sia diversamente stabilito da vigenti norme, agli orari di servizio, alle sanzioni disciplinari e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

Art. 3.

Personale dei centri di igiene mentale

I centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province, ove non dipendano dal direttore dell'ospedale psichiatrico, devono essere diretti da un direttore psichiatra. Al centro ed ai servizi da esso dipendenti sono assegnati, di regola, almeno un pedo-psichiatra ed un psicologo, medici psichiatri, assistenti sociali, assistenti sanitarie, personale infermieristico ed ausiliario.

Art. 4.

Ammissione volontaria e dimissioni

L'ammissione in ospedale psichiatrico può avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia. In tali casi non si applicano le norme vigenti per le ammissioni, la degenza e le dimissioni dei ricoverati di autorità.

La dimissione di persone affette da disturbi psichici ricoverate di autorità, ai sensi delle vigenti disposizioni, negli ospedali psichiatrici è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, ad eccezione dei casi nei quali il ricovero di autorità sia stato trasformato in volontario. Tale comunicazione ha carattere assolutamente riservato e non può formare oggetto di notizia, salva la facoltà di darne informazioni, in via egualmente riservata, ad altre autorità dello Stato che ne facciano richiesta esclusivamente a fini di istituto.

Art. 5.

Concorso dello Stato nelle spese degli enti pubblici per l'assistenza psichiatrica e delle province

Lo Stato concorre ai maggiori oneri derivanti alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici, per l'assunzione delle nuove unità di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici ed assistenti sociali ai sensi del precedente articolo 2 e per l'assunzione di personale indicato nell'articolo 3 nonchè per i miglioramenti economici ai medici attualmente in servizio nei limiti dei seguenti stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità:

lire 8.000 milioni per l'anno 1968;
lire 12.000 milioni per l'anno 1969;
lire 16.000 milioni per l'anno 1970;
lire 23.394 milioni per l'anno 1971 e successivi.

L'assunzione del personale occorrente per raggiungere i minimi richiesti dall'articolo 2 e per soddisfare altre

esigenze di personale di cui all'articolo 3 nei limiti ritenuti necessari, dovrà avvenire gradualmente in relazione alle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro per la sanità, con propri decreti, di concerto con il Ministro per l'interno limitatamente ai centri o servizi di igiene mentale e agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province, autorizzerà annualmente per ciascuna provincia o altro ente pubblico da cui dipendano ospedali psichiatrici il numero delle nuove unità di personale da assumere e le relative spese.

Ai fini del concorso dello Stato previsto dal presente articolo, si tiene conto:

a) per il personale di nuova assunzione, degli stipendi e delle altre indennità a carattere continuativo comunemente corrisposte, nelle misure stabilite dal comma seguente escluse le indennità per lavoro straordinario;

b) per il personale medico in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, della differenza fra gli stipendi tipo e le indennità stabilite a norma del comma seguente ed il trattamento economico in godimento alla stessa data.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per i miglioramenti dei medici, gli stipendi tipo per ciascuna categoria di personale e le voci e le misure delle indennità di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

L'erogazione dei fondi è condizionata alla prova dell'effettiva assunzione del personale e alla corresponsione dei miglioramenti economici ai medici.

All'onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo per l'anno finanziario 1968 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Contributi a province

Il Ministro per la sanità è autorizzato a concedere, sui fondi stanziati con il precedente articolo 5, contributi a quelle province che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio ed avvalendosi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in ente morale e non aventi finalità di lucro, provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge.

Art. 7.

Rimborsi

I medici provinciali sono autorizzati a corrispondere le somme dovute alle amministrazioni provinciali per gli ospedali da esse gestiti e agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici ai sensi del precedente articolo con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministero della sanità potrà emettere entro il limite che non superi l'importo di lire 300 milioni per ciascuna apertura di credito, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Le amministrazioni degli enti indicati nel precedente comma devono allegare all'istanza di rimborso i seguenti atti:

a) provvedimento del Ministero della sanità con il quale sono stati determinati il numero del personale da assumere e l'ammontare delle spese gravanti sul bilancio dello Stato;

b) provvedimenti da cui risultino l'effettiva assunzione del personale e la corresponsione degli stipendi e delle indennità ammesse al rimborso.

Art. 8.

Contributi per le attrezzature tecnico-sanitarie

A valere sulle disponibilità del fondo nazionale ospedaliero di cui all'articolo 33 della legge sugli enti ospedalieri e sulla assistenza ospedaliera, il Ministero della sanità può concedere contributi e sussidi agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province e da altri enti pubblici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale, per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 9.

Garanzia per l'assunzione dei mutui

La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni ai comuni e alle province possono concedere mutui anche agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalità relative al conferimento delle delegazioni.

Gli enti di previdenza sono autorizzati, nei limiti del 10 per cento delle disponibilità investibili in beni patrimoniali, a concedere mutui agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici.

Art. 10.

Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere psichiatriche

Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, concede alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 e dalla vigente legge sui contributi per le costruzioni ospedaliere e per l'estensione della legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie, nei limiti da queste stabiliti.

Art. 11.

Abrogazione

E' abrogato l'articolo 604, n. 2, del codice di procedura penale per quanto attiene all'obbligo dell'annotazione dei provvedimenti di ricovero degli infermi di malattie mentali e della revoca di essi nel casellario giudiziario.

NORMA TRANSITORIA

Art. 12.

Le amministrazioni pubbliche da cui dipendono attualmente ospedali psichiatrici, per quanto concerne il numero delle divisioni, provvederanno ad adeguarsi ai limiti fissati dall'articolo 1 entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI — REALE — BOSCO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **432**.

Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959, per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1964, 1965 e 1966, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **433**.

Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter* del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 22. — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza: *a*) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; *b*) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; *c*) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-*bis*. — I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo *A* di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di

pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo *D* — di cui alla tabella indicata nel primo comma — per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22-*ter*. — La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-*bis* — ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-*bis*. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorchè in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonchè sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette ».

Art. 2.

Il numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PRETI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	NOTE
54		*Tipo A* — Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.	4.000	ord.	Le licenze di tipo *A*, *B* e *C* hanno validità di 5 anni dalla data del rilascio, quella di tipo *D* ha la validità di 3 mesi.
		Tipo B — Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.	2.000	ord.	Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza, con il pagamento della relativa tassa soprattassa.
		Tipo C — Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.	1.200	ord.	
		Tipo D — Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.	1.000	ord.	Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni) nonchè la soprattassa di lire 1.500 per le licenze di tipo *A*, di lire 1.000 per le licenze di tipo *B*, di lire 500 per le licenze di tipo *C* e tipo *D*, da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

LEGGE 28 marzo 1968, n. **434**.
Ordinamento della professione di perito agrario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Titolo di perito agrario

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.
Attività professionale

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;

b) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari;

c) i tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

d) la stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;

e) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti;

f) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonchè la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;

g) le rotazioni agrarie;

h) le funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;

i) le curatele di aziende agrarie;

l) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici, ecc.);

m) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

Art. 3.
Limiti dell'attività professionale

Le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo nonchè nella lettera *m*), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera *a*), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Art. 4
Esercizio della libera professione
Elenco dei non esercenti

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 5.
Obbligo del segreto professionale

Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Art. 6.
Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 7.
Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.

Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

TITOLO II
COLLEGI DEI PERITI AGRARI

Art. 8.
Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

Il collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 9.
Composizione del consiglio del collegio

Il consiglio del collegio è composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 10.

Cariche del consiglio

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11.

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.

Art. 12.

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonchè, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 26, lettera *g*), un contributo annuale;

n) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Art. 13.

Decadenza dalla carica di membro del consiglio

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Art. 14.

Scioglimento del consiglio

Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Art. 15.

Collegio dei revisori dei conti

Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.

Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art. 16.

Assemblea ordinaria degli iscritti

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 17.

Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18.

Assemblea straordinaria

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio. Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo

il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.

Art. 19.

Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti

La data per l'elezione del consiglio e, ove occorra, del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Art. 20.

Costituzione di nuovi collegi

Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Art. 21.

Fusione di collegi

Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

TITOLO III

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Art. 22.

Collegio nazionale

I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giudica di diritto pubblico.

Art. 23.

Consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma ed è composto di undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi locali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 24.

Cariche del consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vice-presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25.

Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale

Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26.

Attribuzioni del consiglio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;

d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori dei conti.

Art. 27.

Elezione del consiglio del collegio nazionale

Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato. La designazione è adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.

A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.

Art. 28.

Incompatibilità

La carica di membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del consiglio di un collegio.

Art. 29.

Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30.

Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Art. 31.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito il diploma di cui all'art. 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;

e) avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nello elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 32.

Iscrizione - Rigetto della domanda

Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'art. 54, al consiglio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art. 33.

Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 34.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale Sospensione per morosità

Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 31, lettere *a*) e *b*);

b) quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma dell'art. 4, comma secondo.

Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'art. 12, lettera *n*), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35.

Reiscrizione.

Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36.

Comunicazione delle deliberazioni del consiglio.

Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 37.

Responsabilità disciplinare.

Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

Art. 38.

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

Art. 39.

Avvertimento.

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.

Art. 40.

Censura.

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.

Art. 41.

Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale — Sospensione cautelare.

La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dallo elenco speciale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Art. 42.

Radiazione.

La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo o dallo elenco speciale.

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44.

Fatti costituenti reato.

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45.

Prescrizione.

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

Art. 46.

Competenza.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.

Art. 47.

Apertura del procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dello interessato è facoltativa.

Art. 48.

Svolgimento del procedimento disciplinare.

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 49.

Notificazione delle decisioni.

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio.

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale.

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52.

Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione.

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Art. 53.

Reiscrizione dei radiati.

Il perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

Art. 54.

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonchè in materia elettorale e disciplinare.

Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nello elenco speciale, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Re-

pubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo o nell'elenco speciale ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.

Poteri del consiglio del collegio nazionale.

Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56.

Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale.

Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale.

Art. 57.

Irricevibilità del ricorso.

E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 58.

Esame del ricorso.

Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.

Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dall'articolo 56 ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 59.

Decisione del ricorso.

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dello articolo 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale.

La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.

Art. 60.

Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale.

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonchè in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari.

Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VII
ONORARI, INDENNITA' E SPESE

Art. 61.
Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con delberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 62.
Restituzione di atti e documenti.

Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente allegando la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio del collegio che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63.
Riscossione dei contributi.

Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera *m*) e 26, lettera *h*), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 64.
Personale del collegio nazionale e dei collegi locali.

Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 65.
Già abilitati all'esercizio professionale.

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.

Art. 66.
Regolamento di esecuzione.

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI — COLOMBO — GUI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. 435.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Articolo 1. — E' istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della

zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi.

Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonchè all'attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi.

Articolo 2. — Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonchè dai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonchè enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi.

I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale.

Articolo 3. — Il consorzio è retto da una assemblea composta:

a) dal presidente del consorzio;

b) da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

c) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara;

d) da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del consorzio;

e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Fanno parte di diritto dell'assemblea del consorzio il direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dello ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica.

I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Articolo 4. — L'assemblea redigerà lo statuto del consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Articolo 6. — L'assemblea del consorzio elegge nel suo seno un consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo presiede ».

Art. 2.

Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, è elevato a sette anni.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:

a) per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;

b) per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;

c) per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — MANCINI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **436**.

Cessione in favore del comune di Lecco, dell'edificio demaniale sito in piazza XX Settembre di quella città, già sede degli uffici finanziari, e di due terreni in riva al fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la cessione, in favore del comune di Lecco, dei seguenti immobili demaniali siti in quella città:

a) edificio posto in piazza XX Settembre n. 6, individuato in mappa del comune di Lecco col n. 247 e del valore di lire 70.000.000;

b) due appezzamenti di terreno siti lungo il fiume Adda, distinti in catasto al foglio 5, il primo, esteso metri quadrati 4710, con i mappali 1470/*a*, 2043, 2069 e 2150/*a* ed il secondo, di metri quadrati 5330, con i mappali 2151 e 2152 e del valore complessivo di lire 25.000.000;

a titolo di permuta con porzione di un edificio, di proprietà comunale, sito in Lecco tra le vie Dante e fratelli Cairoli, porzione costituita dal sopralzo costruito dal comune sul fabbricato attualmente adibito ad ufficio postale e telegrafico, nonchè con una quota dell'area di sedime corrispondente a 566,73 millesimi dell'intera area, il tutto del valore complessivo di lire 152.100.000.

Il relativo contratto sarà approvato dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

Art. 2.

L'onere di lire 57.100.000, relativo al conguaglio posto a carico dello Stato per la permuta indicata nel precedente articolo, sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **437**.

Provvedimenti straordinari per la Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

(*Interventi aggiuntivi per la Calabria*)

Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.

All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni statali e della cassa per il Mezzogiorno.

Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 2.

(*Contenuto degli interventi*)

Gli interventi aggiuntivi e integrativi per la Calabria comprendono:

a) opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi di acqua e dei bacini versanti, per la stabilità e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;

b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera *a*), nonchè le opere per la difesa degli abitati dal mare;

c) interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;

d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale;

e) interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare riguardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.

I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in conformità delle direttive di cui al precedente articolo.

Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità o di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, già rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalità indicate all'articolo 15.

Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'articolo 18.

Art. 3.

(*Attuazione degli interventi*)

La cassa per il Mezzogiorno ed il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.

Art. 4.

(*Programmi degli interventi e relazione al Parlamento*)

I programmi degli interventi da eseguirsi dalla cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'articolo 1, sono predisposti dalla cassa stessa, di intesa con il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1968.

Art. 5.

(*Disposizioni concernenti il comitato tecnico di coordinamento*)

Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del comitato costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, un comitato tecnico di coordinamento costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal presidente del comitato regionale per la programmazione economica, dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal provveditore alle opere pubbliche, dal direttore della ragioneria regionale dello Stato, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste della Calabria, dal presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'associazione nazionale delle bonifiche, nonchè da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.

Il comitato è presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, ed è dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nel limite massimo di dieci unità.

Ai fini del necessario collegamento con il comitato dei ministri per il Mezzogiorno è istituito, presso tale comitato, un apposito ufficio del comitato tecnico di coordinamento.

Al comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

a) collaborare con la cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere ai sensi dell'articolo 4;

b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della cassa;

c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge;

d) redigere, d'intesa con le amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la commissione tecnica di cui all'articolo 6, il coordinamento degli interventi medesimi;

e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati;

f) predisporre, d'intesa con la cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, nonchè i rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Il comitato tecnico di coordinamento provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione dei programmi di cui alla precedente lettera *a*).

I programmi esecutivi di cui alla lettera *c*) debbono essere comunicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al comitato tecnico di coordinamento. Il parere del comitato anzidetto deve essere inviato ai Ministeri interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria è integrato dal presidente del comitato di coordinamento di cui al primo comma del presente articolo e da un funzionario designato dal presidente della cassa.

Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dal comitato stesso d'intesa con la cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo.

Art. 6.

(*Coordinamento degli interventi nei bacini*)

Per la coordinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella parte montana che in quella valliva, è istituita, presso il comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, una commissione tecnica permanente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e presieduta dal presidente del comitato di coordinamento medesimo, con i seguenti compiti:

a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini, formulando idonee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale aggiornamento dei progetti organici di intervento da parte del comitato di coordinamento sopraindicato;

b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di competenza delle singole amministrazioni ed enti pubblici, sia effettuata in conformità dei progetti organici di cui al punto *a*), segnalando tempestivamente alle amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi idonei ad eliminarle;

c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affinché queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle singole amministrazioni ed enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.

CAPO II

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7.

(*Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione*)

Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.

Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa e conservazione del suolo, il contributo può essere elevato fino all'85 per cento, sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere d'interesse collettivo.

Per la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali ed interpoderali, il contributo statale di cui all'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è fissato nella misura massima dell'87,50 per cento.

La differenza tra il contributo concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 910, e il limite anzidetto, grava sui fondi di cui all'articolo 18.

L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al secondo comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il fondo forestale nazionale di cui all'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo. A tal fine il fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni.

Soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo e terzo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano sui fondi previsti dall'articolo 18.

Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuate volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 33 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 8.

(*Trasferimento degli abitati*)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *C* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'articolo 2.

Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo è approvato, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

A parziale modifica del primo comma dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a centocinquanta metri quadrati.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede con i fondi di cui alla presente legge:

a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;

b) mediante la concessione, da parte della cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lettera *a*), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera *a*) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sono fissati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera *a*) e sono indicati gli enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord può autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera *b*) da parte

degli enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avrà luogo a costruzione ultimata in dieci annualità, con le modalità stabilite dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'articolo 18.

Art. 9.

(*Approvazione dei progetti esecutivi delle opere*)

I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10.

(*Esecuzione delle opere*)

L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

Art. 11.

(*Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere*)

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 12.

(*Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge*)

A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini e in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, numero 634.

Art. 13.

(*Manutenzione delle opere*)

Le opere realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive integrazioni.

Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, è assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

Art. 14.

(*Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria*)

Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'articolo 2, lettera *d*), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, è destinata agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Università degli studi della Calabria, nonché all'arredamento e al funzionamento dell'annesso centro residenziale.

Art. 15.

(*Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi*)

Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'articolo 2 - penultimo comma -, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.

CAPO III

NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(*Uffici speciali per l'attuazione della legge*)

La cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, già costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle fo-

reste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.

Le spese di funzionamento dei predetti uffici, relative al periodo precedente al 1° luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'articolo 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni.

Art. 17.

(*Personale degli uffici speciali*)

Il personale assunto successivamente alla entrata in vigore della legge 26 novembre 1955, n. 1177, o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'articolo 18.

A tal uopo, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sarà provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.

Art. 18.

(*Disposizioni di carattere finanziario*)

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 345 miliardi.

Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della cassa, quale risulta ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord il rendiconto relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e da eseguirsi nei settori di cui alla presente legge.

Lo stesso rendiconto sarà comunicato al comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

Art. 19.

(*Copertura degli stanziamenti*)

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(*Completamento delle opere previste dal precedente piano*)

Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.

Art. 21.

Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.

Art. 22.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PASTORE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — GUI — MANCINI — RESTIVO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **438.**

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di economia domestica nella scuola media e di disegno, di canto corale, di materie tecniche industriali e di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nonchè gli insegnanti tecnico-pratici collocati ai sensi del medesimo articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nel ruolo speciale transitorio delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sono iscritti d'ufficio nei ruoli ordinari della scuola media per le cattedre corrispondenti stabilite nella seguente tabella:

Ruolo speciale transitorio	Ruolo ordinario al quale è ammesso il passaggio
1) Economia domestica;	1) Applicazioni tecniche femminili;
2) disegno;	2) educazione artistica;
3) canto corale;	3) educazione musicale;
4) materie tecniche industriali e agrarie (ruolo *b*);	4) applicazioni tecniche maschili (ruolo *b*);
5) esercitazioni tecnico-pratiche a indirizzo marinaro.	5) applicazioni tecniche maschili (ruolo *c*).

Art. 2.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di stenografia, dattilografia e calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale sono iscritti d'ufficio in corrispondenti ruoli transitori ordinari, ferme restando le posizioni acquisite ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono inquadrati nei ruoli ordinari e nei ruoli transitori ordinari con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti di canto corale, di stenografia, di dattilografia e di calligrafia iscritti nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie di avviamento professionale ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonchè agli insegnanti ciechi collocati nel ruolo speciali transitorio di canto corale ed educazione musicale ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

Art. 5.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i quali non siano stati ancora collocati nei ruoli ordinari, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio a tali ruoli per la cattedra corrispondente al posto occupato, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato con legge 2 aprile 1958, n. 303, ed all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

Il passaggio decorrerà ad ogni effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1968, n. **439.**

Ripartizione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per le prestazioni in capitale erogate dal fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la delibera emessa il 27 luglio 1966 dal comitato speciale del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con la quale si propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che i contributi dovuti per le prestazioni in capitale siano ripartiti fra le assicurazioni miste ed il fondo integrazione, in misura diversa da quella indicata nell'art. 4, punto terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1134, e precisamente in modo da assicurare allo stesso fondo integrazione un maggiore gettito contributivo pari al 5 per cento delle retribuzioni imponibili, ritenuto necessario per garantire l'erogazione integrale delle prestazioni in capitale;

Ritenuta la necessità di provvedere in conformità alla suddetta delibera del comitato speciale del fondo di previdenza;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100, nonchè l'art. 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, le finanze e l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° agosto 1966 e fino al 31 dicembre 1970, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui

assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'art. 4, punto terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1134, è elevato al 75 per cento ed è trasferita al fondo integrazione di cui al menzionato articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — PRETI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 128. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. **440**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad accettare una eredità per la costituzione della fondazione « Francesco Rebucci ».

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta, con i testamenti olografi in data 12 settembre 1930 e 13 maggio 1960, pubblicati con verbale del dott. Francesco Duranti, in data 5 e 7 agosto 1963, repertorio nn. 25821/660 e 25830/6609, dalla defunta signora Velia Bittoni, vedova Rebucci. Con lo stesso decreto, viene, altresì, eretta in ente morale la fondazione « Francesco Rebucci », con sede presso l'Università di Perugia e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 117. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Variazioni alle caratteristiche tecniche di alcuni tipi di carte valori postali ordinarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 10 ottobre 1945, con il quale venne autorizzata l'emissione dei francobolli di posta aerea da L. 5 e L. 10, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con il decreto ministeriale 24 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1946;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1947, con il quale venne autorizzata l'emissione e stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di posta aerea da L. 25 e L. 50;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947, con il quale venne autorizzata l'emissione del francobollo per la posta pneumatica da L. 5, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con il decreto ministeriale 9 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1948, con il quale venne autorizzata l'emissione dei francobolli di posta aerea da L. 100, L. 300 e L. 500, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1948;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1948, con il quale venne autorizzata l'emissione del francobollo di posta aerea da L. 1000, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con il decreto ministeriale 7 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1948;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953, con il quale venne autorizzata l'emissione dei francobolli ordinari di piccolo formato da L. 5, L. 10, L. 20, L. 25, L. 35, L. 60 e L. 80, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con il decreto ministeriale 8 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio 1954;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 7 giugno 1954, con il quale venne autorizzata l'emissione dei francobolli ordinari da L. 100 e L. 200 a complemento della serie autorizzata col predetto decreto ministeriale 6 febbraio 1953, le cui caratteristiche tecniche, fissate con il decreto ministeriale 22 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1955, furono modificate con il decreto ministeriale 25 maggio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 12 agosto 1959;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956, con il quale venne autorizzata l'emissione dei francobolli da L. 6 e L. 15, a complemento della serie autorizzata col decreto ministeriale 6 febbraio 1953 anzidetto, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con il decreto ministeriale 22 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1956;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1958, con il quale venne autorizzata l'emissione dei francobolli da L. 1, L. 50 e L. 90 a complemento della serie autorizzata col predetto decreto ministeriale 6 febbraio 1953, nonchè del francobollo per espressi da L. 75 e di quello per la posta pneumatica da L. 10, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate col decreto ministeriale 10 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1958;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 21 settembre 1960, con il quale venne autorizzata l'emissione dei francobolli da L. 30, L. 40 e L. 70 a complemento della serie

autorizzata col predetto decreto ministeriale 6 febbraio 1953, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate col decreto ministeriale 2 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1961;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 15 agosto 1965, con il quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo da L. 130 a complemento della serie autorizzata col predetto decreto ministeriale 6 febbraio 1953, nonchè del francobollo per espressi da L. 150 e di quello di posta pneumatica da L. 20, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate col decreto ministeriale 23 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1966, con il quale venne autorizzata l'emissione di francobolli ordinari a soggetto « flora », le cui caratteristiche tecniche e valori facciali da L. 20, L. 40, L. 90 e L. 170 vennero precisati col decreto ministeriale 3 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 22 novembre 1966;

Considerato che, con l'adozione delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici e bollatrici della corrispondenza — funzionanti in base al potere emissivo per fluorescenza dei francobolli applicati sulla corrispondenza medesima — viene introdotto, per la stampa delle carte valori postali, una speciale tipo di carta fluorescente;

Considerato che le carte valori postali stampate su carta fluorescente devono avere un margine bianco di due millimetri per lato, compresa la dentellatura, anzichè di un millimetro e mezzo come è stabilito dalle caratteristiche tecniche di cui ai decreti ministeriali anzidetti;

Riconosciuta l'opportunità di ristampare le carte valori postali di cui ai decreti ministeriali predetti su carta fluorescente;

Decreta:

Articolo unico.

I formati stampa delle carte valori postali di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse, fissati, con i relativi provvedimenti per i vari tipi e tagli considerati nelle dimensioni di millimetri 17 per 21, 37 per 27 e 21 per 37, saranno ridotti, nelle ristampe su carta fluorescente, rispettivamente, a millimetri 16 per 20, 36 per 26 e 20 per 36.

I valori della specie finora stampati su carta non fluorescente resteranno in corso fino a nuovo provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1968
Registro n. 13 Poste e telecom., foglio n. 124

(3371)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che la strada provinciale « di Morro » con inizio al km. 36 + 650 della strada statale n. 79 « Ternana » in località La Spera, attraversa l'abitato di Morro Reatino e termina innestandosi alla strada statale n. 471 « di Leonessa » nell'abitato omonimo, dell'estesa complessiva di km. 25+000, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma della citata legge n. 126, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Rieti, che si sono pronunciati rispettivamente il 29 marzo 1967, il 20 giugno 1967 ed il 16 maggio 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada provinciale « di Morro » con inizio al km. 36 + 650 della strada statale n. 79 « Ternana » in località La Spera, attraversa l'abitato di Morro Reatino e termina innestandosi alla strada statale n. 471 « di Leonessa » nell'abitato omonimo, dell'estesa complessiva di km. 25 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 521 « di Morro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto, nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze, in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1968
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 206

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, con il quale il dott. Salvatore Vaccaro è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Salvatore Vaccaro è deceduto, e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido Cacace, ex direttore capo del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali già aderenti alla confederazione medesima, in sostituzione del dott. Salvatore Vaccaro, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Classificazione tra le comunali di quattro tronchi stradali nei comuni di Carpi e Novi in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica « Parmigiana Moglia » (Reggio Emilia) ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le comunali, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, delle seguenti strade:

1) « di Gruppo e Remesina Vecchia » (n. 6 di elenco), che va dalla strada provinciale « Modena-Mantova » alla strada comunale « Ravatta San Lorenzo » in località borgo di Fossoli (km. 7,078);

2) « della Fossetta Cappello » (n. 9 di elenco), che va dalla strada di bonifica « delle Valli » alla strada provinciale « Novi Concordia » in località Tagliata (km. 5,672);

3) « Via Lunga » (n. 10 di elenco), che va dalla strada di bonifica « Remesina Nuova » in località casa Sabatino alla strada comunale per S. Antonio in Mercatello;

4) « della Ceccona » (n. 11 di elenco), che va dalla strada di bonifica « di Gruppo e Remesina Vecchia » in località Casa Isonzo alla strada comunale « Ruggimenta » sul ponte Cavo Lama;

Vista la delibera 1° gennaio 1967, n. 18 e la delibera 15 febbraio 1967, n. 26, con le quali i comuni di Carpi (Modena) e Novi (Modena) hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle quattro strade sopra elencate, ciascuno per i tratti di propria competenza;

Visto il voto 19 settembre 1967, n. 1128, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto i requisiti di comunale all'intero percorso della prima strada del suddetto elenco, mentre per le altre tre strade ha riconosciuto detti requisiti solo ad alcuni tratti e precisamente:

a) strada della « Fossetta Cappello » limitatamente al tratto che va dall'incrocio della strada « Ceccona » alla strada provinciale « Novi Concordia »;

b) strada « Via Lunga » limitatamente al tratto dall'incrocio con la strada « Fossetta Cappello » all'innesto con la comunale « Lunga »;

c) strada « della Ceccona » limitatamente al tratto che va dallo incrocio con la strada « Fossetta - Cappello » all'innesto con la comunale « Ruggimenta »;

Ritenuto che la strada n. 1) « di Gruppo e Remesina Vecchia » ed i suddetti tratti *a*), *b*) e *c*) possono, pertanto, essere classificati comunali ai sensi dell'art. 10 della ' gge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le seguenti strade:

1) « di Gruppo e Remesina Vecchia », dalla strada provinciale « Modena-Mantova » alla strada comunale « Rovetta-S. Lorenzo » in località borgo di Fossoli;

2) « della Fossetta - Cappello » dall'incrocio della strada « Ceccona » alla strada provinciale « Novi - Concordia »;

3) « Via Lunga » dall'incrocio con la strada « Fossetta Cappello » all'innesto con la strada comunale « Lunga »;

4) « della Ceccona » dall'incrocio con la strada « Fossetta Cappello » all'innesto con la strada comunale « Ruggimenta »;

e sono incluse negli elenchi dei comuni di Carpi (Modena) e Novi (Modena) per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3245)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Pescara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, con il quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Viste le proposte formulate adlla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con lettere 29 febbraio 1968, n. 866 e 15 marzo 1968, n. 2694;

Decreta:

La deputazione della borsa di Pescara per l'anno 1968 è composta dai sott ... ti:

Membri effettivi:

1) Carusi dott. Ulisse
2) Ciminieri cav. uff. Nobile
3) Cotellessa Camillo
4) Haus Michele
5) Obletter dott. Giambattista.

Membri supplenti:

1) Cornoli rag. Giovanni
2) Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guido Cartoni Paladino, Vice console onorario di Nicaragua a Roma.

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Agostino Pansa Cedronio, Console onorario di Svezia a Napoli.

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Oscar Cosulich, Console onorario di Danimarca a Napoli.

(3483)

In data 3 aprile 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Orazio Bonanno, Vice console onorario di Panama a Messina.

In data 20 marzo 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Renato Arana Y Arana, Console onorario di Nicaragua a Roma.

(3484)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « E. Duni », di Matera, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Matera n. 45420 del 20 gennaio 1968, il preside del liceo ginnasio statale « E. Duni » di Matera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare settecento volumi dagli eredi del prof. E. Paolo Lamanna.

(3376)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1968, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 110, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 27 dicembre 1962 dal sig. Pianella Antonio, nato a Gallesano l'11 novembre 1886, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia per effetto del trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(3451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 19 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,90	624,94	624,92	624,90	—	624,885	624,92	624,81	624,90
$ Can.	578,75	578,50	578,80	578,40	578,10	—	578,45	578,40	578,75	578,60
Fr. Sv.	143,94	143,93	143,82	143,925	143,90	—	143,91	143,925	143,94	143,95
Kr. D.	83,84	83,85	83,92	83,845	83,80	—	83,86	83,845	83,84	83,85
Kr. N.	87,48	87,48	87,48	87,50	87,40	—	87,465	87,50	87,48	87,47
Kr. Sv.	120,80	120,80	120,85	120,80	120,80	—	120,805	120,80	120,80	120,80
Fol.	172,61	172,70	172,75	172,695	172,60	—	172,69	172,695	172,61	172,60
Fr. B.	12,55	12,543	12,5475	12,545	12,55	—	12,545	12,545	12,55	12,545
Franco francese	126,86	126,70	126,76	126,725	126,70	—	126,75	126,725	126,86	126,75
Lst.	1501,05	1500,40	1500,275	1500,40	1500,10	—	1500,10	1500,40	1501,05	1500,25
Dm. occ.	156,80	156,76	156,78	156,775	156,70	—	156,78	156,775	156,80	156,78
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1975	24,1940	24,17	—	24,1975	24,1940	24,19	24,19
Escudo Port.	21,85	21,85	21,88	21,84	21,80	—	21,85	21,84	21,85	21,85
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,97	8,9720	8,90	—	8,9725	8,972	8,97	8,97

Media dei titoli del 19 aprile 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	624,902
1 Dollaro canadese	578,425
1 Franco svizzero	143,917
1 Corona danese	83,852
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,802
1 Fiorino olandese	172,692
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	126,737
1 Lira sterlina	1500,25
1 Marco germanico	156,777
1 Scellino austriaco	24,196
1 Escudo Port.	21,845
1 Peseta Sp.	8,972

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per i concorsi provinciali a borse di studio per l'anno scolastico 1968-1969

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, col quale è stabilito per l'anno finanziario 1968 lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche;

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi provinciali per la assegnazione delle borse di studio;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, a norma del terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le ulteriori modalità per il conferimento delle borse di studio;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione delle borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi secondo le norme contenute nel presente decreto.

Ciascun concorso è diviso in due turni: il primo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1968-69 le classi iniziali di ciascun tipo di scuola o gruppo di anni di corso; il secondo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1968-69 le classi successive a quelle anzidette, compresi gli eventuali corsi di specializzazione e di perfezionamento.

Le classi cui si riferisce il primo turno del concorso sono elencate nella prima parte dell'allegata tabella « B ». Le classi cui si riferisce il secondo turno del concorso sono elencate nella seconda parte della citata tabella.

Il primo turno del concorso sarà indetto il 25 marzo 1968 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 30 aprile.

Il secondo turno del concorso sarà indetto il 2 settembre 1968 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 10 ottobre.

Art. 2.

La somma di L. 10.000 milioni a disposizione per l'anno scolastico 1968-1969 per il conferimento di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è ripartita fra le provincie, la Valle d'Aosta e il circondario di Pordenone, come dalla tabella « A » annessa al presente decreto.

Il provveditore agli studi ripartisce la somma assegnata alla provincia aumentata degli eventuali residui verificatisi nello anno scolastico 1967-68, fra tutti i tipi di scuola o gruppi di anni di corso indicati nell'unita tabella « B » in proporzione del numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 1967-68.

Ripartita la somma tra i vari tipi di scuola o gruppi di anni di corso, la quota ottenuta per ciascuno di essi dovrà essere divisa per il numero delle classi (ivi comprese quelle di perfezionamento o di specializzazione).

La quota spettante alla classe iniziale di ogni tipo di scuola o gruppo di anno di corso dovrà essere impiegata nel primo turno del concorso.

Le quote spettanti alle classi successive a quella iniziale di ogni tipo di scuola o gruppo di anni di corso, dovranno essere utilizzate nel secondo turno del concorso, previa detrazione della somma occorrente per il pagamento delle borse di studio confermate per il 1968-69.

Art. 3.

Le borse di studio sono:

a) di L. 120.000 per gli alunni dei ginnasi, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, degli istituti professionali, delle scuole d'arte e degli istituti d'arte, delle prime due classi dei conservatori di musica e degli istituti musicali successive alla scuola media, nonchè dei primi due anni dei licei scientifici, degli istituti magistrali, dei licei linguistici, dei licei artistici, degli istituti tecnici e delle scuole magistrali;

b) di L. 150.000 per gli alunni dei licei classici, delle scuole di magistero professionale per la donna, del triennio superiore dei licei scientifici, dei licei linguistici e del triennio o quadriennio superiore degli istituti tecnici, del biennio superiore degli istituti magistrali e dei licei artistici, della 3ª classe delle scuole magistrali e del 3°, 4°, 5°, 6° e 7° anno dei conservatori di musica e degli istituti musicali, successivi alle prime due classi dopo la scuola media.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella « B ; sono biennali o triennali per gli alunni delle altre classi per il compimento dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso anzidetti.

Le borse di studio pluriennali assegnate per concorso o per conferma nell'anno scolastico 1968-69 potranno essere confermate, nei limiti di durata di ciascun tipo di scuola o gruppo di anni di corso (ivi compresi gli eventuali corsi di specializzazione o di perfezionamento), qualora gli alunni beneficiari abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio o nella prima sessione d'esame e non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alle stesse condizioni saranno confermate per l'anno scolastico 1968-69 le borse di studio precedentemente assegnate.

Gli accertamenti relativi alle predette condizioni saranno compiuti di ufficio.

Le borse di studio da L. 110.000 assegnate nel 1966-67 e confermate per il 1968-69 saranno liquidate nella misura di L. 120.000.

Gli alunni che nel 1966-67 hanno percepito una borsa di studio da L. 110.000 maggiorata di L. 30.000, riceveranno nel 1968-69, per conferma, qualora ne abbiano diritto e il provveditore agli studi abbia accertato il perdurare delle condizioni che hanno determinato la maggiorazione, la borsa di studio da L. 120.000 più le L. 30.000 di maggiorazione. Quelli, invece, che nel 1966-67 abbiano eventualmente goduto di una borsa di L. 150.000 maggiorata di L. 50.000, continueranno a percepire la borsa maggiorata e nel 1968-69 e negli anni scolastici successivi, qualora si verifichino entrambe le anzidette condizioni.

Art. 4.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati, da fondazioni o aziende, anche se stranieri, nonchè con i buoni-libro. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che *conseguiranno (1° turno) o abbiano già conseguito (2° turno)* per scrutinio o nella sessione estiva d'esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione ad una classe delle scuole o istituti per i quali venga indetto il concorso e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

I giovani che partecipano al concorso per la 4ª classe del ginnasio debbono superare la prescritta prova di latino, oltre a conseguire la licenza, nella sessione estiva. In tal caso il latino viene considerato come materia obbligatoria.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente non sia superiore:

a lire 1.300.000, con 1 figlio a carico;
a lire 1.600.000, con 2 figli a carico;
a lire 1.900.000, con 3 figli a carico;
a lire 2.200.000, con 4 figli a carico;
per ogni altro figlio si aggiungono lire 300.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

L'accertamento dell'entità del reddito dovrà essere effettuato sulla base dei certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del seguente art. 6.

L'esclusione dal concorso sarà decisa quando uno e entrambi i certificati attestino un reddito superiore a quelli precedentemente indicati.

Art. 6.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro i termini perentori indicati

nel quarto e quinto comma del precedente art. 1, con la precisa indicazione del tipo di scuola e della classe che il concorrente intende frequentare nel 1968-69.

Poichè gli alunni che nel 1968-69 frequenteranno le prime classi di ciascun tipo di scuola o gruppo di anni di corso sosterranno la prova di concorso prima della pubblicazione degli scrutini e dei risultati degli esami, l'efficacia della loro partecipazione al concorso è condizionata al conseguimento del titolo di studio prescritto per l'iscrizione alla classe che l'alunno frequenterà nel 1968-69.

La domanda va presentata al capo dell'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Gli alunni esterni presenteranno la domanda al capo dell'istituto presso il quale sosterranno l'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere uniti i seguenti documenti, in carta semplice:

a) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito imponibile accertato o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e per tutti i componenti della stessa;

c) certificato attestante il reddito familiare imponibile accertato o denunciato ai fini dell'imposta di famiglia, rilasciato dal comune;

d) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'istituto debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

f) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal comune;

g) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni, al fine del beneficio di cui al quarto comma del precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande e dei documenti allegati dovrà risultare, dal timbro a data apposto dall'ufficio di segreteria dell'istituto.

Art. 7.

Il capo dell'istituto procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, se del caso, il presentatore perchè fornisca le notizie eventualmente mancanti.

Accerterà in particolare, in base ai certificati tributari, che sussistano le disagiate condizioni di famiglia ai sensi del terzo comma dell'art. 5.

Il capo dell'istituto ha facoltà di chiedere al comune e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competenti ulteriori accertamenti sull'entità del reddito quando le risultanze dei certificati esibiti dall'interessato appaiano non corrispondenti alla situazione reale a sua conoscenza. Pari facoltà ha il provveditore agli studi.

Qualora venga accertata la mcancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione al concorso, sarà comunicata per iscritto al presentatore della domanda da parte del capo dell'istituto l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato, peraltro, potrà presentare al provveditore agli studi istanza in carta libera per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione potrà presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova di esame.

Appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, il capo dell'istituto comunicherà, col mezzo più rapido, al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo dell'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente.

Entro il 5 luglio 1968 per il primo turno del concorso ed entro il 15 novembre 1968 per il secondo turno, il capo dell'istituto trasmetterà al provveditore agli studi le domande documentate e le relative schede degli alunni che abbiano conseguito la promozione nella prima sessione di esami o per scrutinio.

Le domande documentate relative agli alunni partecipanti al primo turno del concorso che non abbiano conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione d'esami debbono essere trasmesse al provveditore con plico a parte con la annotazione su di esse che l'alunno non è stato promosso.

Art. 8.

Il provveditore agli studi nomina una commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studio o gruppi di anni di corso elencati nella tabella « B ».

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una commissione unica per più corsi di studio o gruppi di anni di corso che presentino sufficiente affinità.

Qualora i concorrenti di uno stesso tipo di scuola o gruppo di anni di corso siano più di 240 la commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Ciascuna commissione o sottocommissione deve essere costituita: di un preside di ruolo, di tre professori (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) e di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 9.

La prova di esame consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato fra tre temi a lui proposti dalla commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi elencati nella tabella « B », la commissione propone tre temi diversi.

La prova avrà luogo nei comuni e presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto, per ogni tipo di scuola o gruppo di anni di corso, del numero dei concorrenti e della esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente in plico sigillato ai capi degli istituti scelti come sede di esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione dei professori della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi di esame, con l'indicazione per ciascuna di esse della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado e artistiche della provincia nei giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova.

Salvo comunicazione scritta di esclusione, i candidati si intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva decisione da parte della commissione esaminatrice circa l'ammissione o l'esclusione.

I concorenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova di esame relativa al primo turno del concorso avrà luogo alle ore 8,30 del 15 maggio 1968.

Quella relativa al secondo turno del concorso, alle ore 8,30 dell'11 novembre 1968.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti su carta portante esclusivamente il timbro del provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al membro della commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compresi il lembro di chiusura e la restante parte della busta stessa, la sola data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola, sono raccolte in pieghi che sono sugellati e firmati dal membro della commissione esaminatrice presente o dal capo dell'istituto sede di esame o da chi ne fa le veci con l'indicazione, all'esterno della busta, dell'anno in corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono, nello stesso giorno, fatti avere al presidente della commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Tutti gli elaborati debbono essere riconosciuti, anche quelli che abbiano ottenuto una votazione inferiore alla sufficienza. Ciò al fine di accertare se sussistano le condizioni per sottoporre eventualmente i candidati alla verifica orale di cui agli ultimi due commi del seguente articolo.

Art. 10.

Le commissioni esaminatrici hanno a disposizione 50 punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti una eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le votazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esami nella sessione estiva; della facoltà la commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato con un preavviso di tre giorni nella sede della commissione.

Art. 11.

La commissione forma, per ciascun anno di corso delle scuole elencate nell'allegata tabella « B », distinte graduatorie, nelle quali sono compresi, secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti promossi nella prima sessione di esame o per scrutinio che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 30/50. I risultati dei concorrenti che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati. Limitatamente al primo turno, non sono del pari pubblicati i risultati dei concorrenti che non sono stati promossi per scrutinio o nella sessione estiva.

In caso di parità di merito, la commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La commissione, esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi dei concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del quinto comma dell'art. 7, stabilendo l'ammissione al concorso o la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore per l'anno di corso di cui si tratta.

Art. 12.

Gli atti delle commissioni sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando la pubblicazione delle graduatorie all'albo del provveditorato, entro il 31 agosto 1968 per il primo turno del concorso ed entro il 15 dicembre 1968 per il secondo turno.

Le graduatorie dovranno contenere, oltre alle generalità degli alunni, l'indicazione dell'istituto frequentato da ciascuno di essi, il punteggio assegnato e la precisazione se l'alunno sia risultato vincitore o idoneo. Copia delle graduatorie è inviata a tutte le scuole statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle quali le graduatorie si riferiscono, per la pubblicazione all'albo.

Copia delle graduatorie è inviata, inoltre, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art. 13.

Ciascuna borsa è erogata in due rate di uguale misura: la prima previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1968-69 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. A tal fine la scuola, provvede ad inviare al provveditorato l'attestazione dell'avvenuta iscrizione, a semplice richiesta dell'interessato, che deve dichiarare, peraltro, di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici, ai sensi dell'art. 4 e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tale condizione, per poter optare per uno dei benefici ottenuti.

La seconda rata è erogata entro il 31 marzo 1969, previo accertamento d'ufficio, che l'alunno assegnatario non abbia abbandonato gli studi e non sia incorso in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

La mancata erogazione della seconda rata all'alunno che sia incorso nella suddetta punizione, comporta, altresì, la perdita del diritto all'eventuale conferma della borsa per gli anni successivi.

Gli ordinativi di pagamento delle rate delle borse sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Art. 14.

Le somme assegnate a ciascun anno di corso dei tipi di scuola e dei gruppi di anni di corso elencati nella parte prima della tabella « B » che, a conclusione del primo turno del concorso, rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di idonei saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola e dello stesso gruppo di anni di corso, per la assegnazione di altre borse agli idonei degli altri anni di corso.

Effettuata tale operazione, qualora risultassero ulteriori residui e vi fossero ancora concorrenti idonei appartenenti ad altri tipi di scuola o gruppi di anni di corso, la borsa di studio sarà assegnata anche a questi ultimi, effettuando gli opportuni spostamenti di somme da un tipo all'altro di scuola o da un gruppo all'altro di anni di corso.

Se dopo tali spostamenti non vi fossero più concorrenti idonei e risultassero ancora dei residui, questi saranno utilizzati nel secondo turno del concorso, mediante una ripartizione supplementare fra le classi indicate nella parte seconda della allegata tabella « B ».

Le somme residuate nel secondo turno del concorso saranno utilizzate, sempre per le classi indicate nella parte seconda della tabella « B », in base alle norme indicate nei precedenti primo e secondo comma.

Qualora risultassero, dopo l'applicazione di tali norme, ancora somme residue, queste saranno segnalate al Ministero che, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, ne stabilirà l'impiego. Tali somme saranno, comunque, destinate a borse di studio.

Art. 15.

Le conferme delle borse di studio per l'anno scolastico 1971-72 e successivi sono subordinate all'iscrizione nel bilancio dello Stato - Ministero della pubblica istruzione - per gli anni finanziari successivi al 1970, di un fondo non inferiore a lire 14.000 milioni, destinato al conferimento di borse di studio.

Roma, addì 18 marzo 1968

Il Ministro: GUI

Tabella « A » annessa al decreto ministeriale 18 *marzo* 1968

PROVINCIA	Somma assegnata Lire
Alessandria	62.652.000
Asti	24.496.000
Cuneo	63.073.000
Novara	61.158.000
Torino	260.777.000
Vercelli	44.273.000
PIEMONTE	516.429.000
AOSTA (Valle d'Aosta)	9.804.000
Bergamo	90.678.000
Brescia	92.769.000
Como	63.314.000
Cremona	46.569.000
Mantova	45.678.000
Milano	473.843.000
Pavia	50.012.000
Sondrio	19.690.000
Varese	79.338.000
LOMBARDIA	961.891.000
Bolzano	39.288.000
Trento	51.563.000
TRENTINO ALTO-ADIGE	90.851.000

PROVINCIA	Somma assegnata Lire
Belluno	32.762.000
Padova	101.235.000
Rovigo	45.854.000
Treviso	99.897.000
Venezia	91.539.000
Verona	84.147.000
Vicenza	94.347.000
VENETO	549.781.000
Gorizia	21.313.000
Trieste	45.713.000
Udine	83.838.000
Pordenone	26.270.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA	177.134.000
Genova	168.552.000
Imperia	26.983.000
La Spezia	37.303.000
Savona	42.873.000
LIGURIA	275.711.000
Bologna	137.727.000
Ferrara	59.799.000
Forlì	89.172.000
Modena	82.056.000
Parma	59.266.000
Piacenza	36.278.000
Ravenna	55.606.000
Reggio Emilia	50.499.000
EMILIA ROMAGNA	570.403.000
Arezzo	56.822.000
Firenze	144.732.000
Grosseto	31.762.000
Livorno	61.182.000
Lucca	47.444.000
Massa Carrara	54.212.000
Pisa	55.366.000
Pistoia	40.163.000
Siena	41.815.000
TOSCANA	533.498.000
Perugia	128.414.000
Terni	50.870.000
UMBRIA	179.284.000
Ancona	80.334.000
Ascoli Piceno	86.038.000
Macerata	60.485.000
Pesaro e Urbino	60.817.000
MARCHE	287.674.000
Frosinone	137.706.000
Latina	67.596.000
Rieti	29.473.000
Roma	662.403.000
Viterbo	43.249.000
LAZIO	940.427.000
Campobasso	76.716.000
MOLISE	76.716.000
Chieti	84.022.000
L'Aquila	91.255.000
Pescara	71.665.000
Teramo	48.250.000
ABRUZZI	295.192.000

PROVINCIA	Somma assegnata Lire
Avellino	194.881.000
Benevento	183.778.000
Caserta	181.501.000
Napoli	552.460.000
Salerno	248.526.000
CAMPANIA	1.361.146.000
Bari	292.514.000
Brindisi	60.274.000
Foggia	150.835.000
Lecce	211.442.000
Taranto	100.846.000
PUGLIE	815.911.000
Matera	48.851.000
Potenza	201.112.000
BASILICATA	249.963.000
Catanzaro	204.609.000
Cosenza	212.589.000
Reggio Calabria	193.442.000
CALABRIA	610.640.000
Agrigento	223.379.000
Caltanissetta	55.831.000
Catania	235.137.000
Enna	41.284.000
Messina	167.996.000
Palermo	230.090.000
Ragusa	49.764.000
Siracusa	77.077.000
Trapani	91.658.000
SICILIA	1.172.216.000
Cagliari	190.354.000
Nuoro	45.566.000
Sassari	89.409.000
SARDEGNA	325.329.000
ITALIA	10.000.000.000

Tabella « B » allegata al decreto ministeriale 18 *marzo* 1968

PARTE I

Scuole d'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del 1° turno:

TIPO DI SCUOLA	Classe	Misura della borsa	Durata della borsa
1. Ginnasio	4ª	120.000	biennale
2. Liceo scientifico	1ª	120.000	biennale
3. Istituto magistrale	1ª	120.000	biennale
4. Liceo linguistico	1ª	120.000	biennale
5. Istituto tecnico	1ª	120.000	biennale
6. Istituto professionale, Scuola tecnica e Scuola professionale femminile	1ª	120.000	intero corso (1)
7. Conservatorio di musica e Istituti musicali	1ª	120.000	biennale (2)
8. Scuola magistrale	1ª	120.000	biennale (2)
9. Scuola d'arte e Istituto d'arte	1ª	120.000	intero corso (2-3)
10. Liceo artistico	1ª	120.000	biennale
11. Liceo classico	1ª	150.000	triennale

TIPO DI SCUOLA	Classe	Misura della borsa	Durata della borsa
12. Liceo scientifico . . .	3ª	150.000	triennale
13. Istituto magistrale . .	3ª	150.000	biennale
14. Liceo linguistico . . .	3ª	150.000	triennale
15. Liceo artistico	3ª	150.000	biennale
16. Istituto tecnico . . .	3ª	150.000	fino al termine (5) del corso
17. Scuola di magistero professionale per la donna	1ª	150.000	biennale
18. Scuola magistrale	3ª	150.000	annuale
19. Conservatorio di musica e Istituti musicali	3ª	150.000	fino al termine del corso (4)

(1) Compresi i corsi di specializzazione o di perfezionamento.

(2) Per prima classe s'intende quella immediatamente successiva alle prime tre classi dell'attuale scuola media.

(3) Compresi i corsi di perfezionamento, quelli superiori e quelli di magistero.

(4) Per terza classe s'intende quella immediatamente successiva alle prime due classi che seguono il triennio dell'attuale scuola media.

(5) Comprese la quarta e quinta classe ad ordinamento speciale di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884 (periti aziendali e corrispondenti in lingue estere).

PARTE II

Scuole d'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del 2° turno:

TIPO DI SCUOLA	Classe	Misura della borsa	Durata della borsa
1. Ginnasio . . .	5ª	120.000	annuale
2. Liceo scientifico . . .	2ª	120.000	annuale
3. Istituto magistrale . .	2ª	120.000	annuale
4. Liceo linguistico . . .	2ª	120.000	annuale
5. Istituto tecnico . .	2ª	120.000	annuale
6. Istituto professionale, Scuola tecnica e Scuola professionale femminile	2ª (1) 3ª (1) 4ª (1)	120.000 120.000 120.000	fino al termine del corso (2)
7. Scuola magistrale	2ª	120.000	annuale
8. Scuola e Istituto d'arte	2ª (3) 3ª (3)	120.000 120.000	fino al termine del corso (4)
9. Liceo artistico .	2ª	120.000	annuale
10. Conservatorio di musica e Istituti musicali	2ª (5)	120.000	annuale
11. Liceo classico . . .	2ª 3ª	150.000 150.000	biennale annuale
12. Liceo scientifico . . .	4ª 5ª	150.000 150.000	biennale annuale
13. Istituto magistrale . .	4ª	150.000	annuale
14. Liceo linguistico . . .	4ª 5ª	150.000 150.000	biennale annuale
15. Istituto tecnico . . .	4ª 5ª 6ª	150.000 150.000 150.000	fino al termine del corso (7)
16. Scuola di magistero professionale per la donna	2ª	150.000	annuale
17. Liceo artistico . . .	4ª	150.000	annuale
18. Conservatorio di musica e Istituti musicali	4ª (6) 5ª 6ª 7ª	150.000 150.000 150.000 150.000	fino al termine del corso

(1) Nonchè per i corsi di specializzazione o di perfezionamento.

(2) Compresi i corsi di specializzazione o di perfezionamento.

(3) Nonchè per i corsi di perfezionamento, superiore o di magistero.

(4) Per seconda classe s'intende quella immediatamente successiva alla prima classe dopo il triennio di scuola media.

(5) Per seconda classe s'intende quella immediatamente successiva alla prima classe dopo il triennio di scuola media.

(6) Per quarta, quinta, sesta e settima classe s'intendono le classi successive alle prime tre dopo la scuola media.

(7) Comprese la quarta e quinta classe ad ordinamento speciale di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884 (periti aziendali e corrispondenti in lingue estere).

(3584)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 27 marzo 1968).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti n. 11 (undici) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 27 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3363)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « artificiere » (cinque posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 6 del 10 febbraio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 390/Conc. 231 del 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1967, registro n. 143 Difesa, foglio n. 235, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria, per la qualifica di mestiere di « artificiere » (cinque posti).

(3437)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Autorizzazione ad assumere candidati idonei oltre i vincitori del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova, nel limite del 25 % dei posti previsti per i compartimenti di Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 16, terzo comma, dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Vista la modifica apportata alla citata disposizione dell'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — recante norme di applicazione del cennato stato giuridico — e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737 (registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1963 bilancio Trasporti, registro n. 46, foglio n. 342), con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1966, n. 7089 (registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1966, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 302), 1° febbraio 1967, n. 2389 (registrato il 18 marzo 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 58), 21 febbraio 1967, n. 3751 (registrato il 16 marzo 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 54) e 16 maggio 1967, n. 8928 (registrato il 14 giugno 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 158), con cui sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del citato concorso per i compartimenti di Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1967, n. 7665 (registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 113) con cui è stata autorizzata l'assunzione di idonei del citato concorso, nel limite del 40 % dei posti previsti per il compartimento di Milano;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.18628 del 12 febbraio 1968;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nella seduta n. 39 del 12 dicembre 1967;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dall'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere candidati del concorso citato nelle premesse, risultati idonei oltre i vincitori per i compartimenti pure citati, nel limite del 25 % dei posti previsti dal bando per ciascuno dei compartimenti stessi.

Le predette assunzioni avverranno seguendo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle riserve di legge, previo accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1968
Registro n. 52 *Ferrovie, foglio n.* 97

(3365)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1968 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 ottobre 1967, n. 18580, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i sessanta posti riservati al compartimento di Venezia, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

(3532)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici.

Nella dispensa n. 3 del mese di marzo del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968 (registro n. 4, foglio n. 386), che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori e idonei del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3, foglio n. 258).

(3453)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3506 in data 31 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 460 in data 23 gennaio 1968, con il quale il dott. Nobile Migliore Nunzio, è stato assegnato alla condotta medica consorziale dei comuni di Riva Valdobbia Alagna;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia del suddetto sanitario, dott. Nobile Migliore Nunzio, si deve procedere alla assegnazione della condotta medica consorziale dei comuni di Riva Valdobbia e Alagna;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1934, n. 281, sucessivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gian Matteo Mazzetti, nato a Montemagno il 27 agosto 1928, è assegnato alla condotta medica consorziale dei comuni di Riva Valdobbia e Alagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 27 marzo 1968

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(3455)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1966, indetto con proprio decreto n. 245 in data 16 febbraio 1967;

Preso atto della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decerto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1966:

1. Cattari Saverio Salvatore	punti	68,530	su 120
2. Pisanu Salvatore	»	67,495	»
3. Loriga Sebastiano Salvatore	»	64,767	»
4. Pitzorno Luigi	»	64,617	»
5. Ragonici Rosolino	»	63,584	»
6. Steri Dante	»	62,423	»
7. Virdis Siro	»	58,470	»
8. Sulas Francesco	»	58,336	»
9. Canu Bachisio	»	54,905	»
10. Flore Tito	»	52,657	»
11. Sini Gavino Giuseppe	»	52,500	»
12. Sechi Antonio Luigi	»	50 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 30 marzo 1968

Il veterinario provinciale: PIGA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 563 in data 30 marzo 1968, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1966;

Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1966, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Cattari Saverio Salvatore: condotta comunale di Osilo;
2) Pisanu Salvatore: condotta consorziale di Usini e Uri;
3) Loriga Sebastiano Salvatore: condotta consorziale di Illorai - Burgos ed Esporlatu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 1° marzo 1968

Il veterinario provinciale: PIGA

(3456)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.